



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vibo Valentia

Nr. 4809 prot.

**Disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi
in ambito lavorativo pubblico e negli uffici giudiziari**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*».

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*».

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021 n.111, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*».

Visto il decreto-legge 11 settembre 2021, n.122 recane «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale*».

Visto l'art. 3 decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante "Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato", con cui, a modifica ed integrazione del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si è introdotto l'art. 9-*octies*, che prevede modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro, prevedendosi che, «*in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies*

pag. 1 di 8



e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative».

Visto l'art. 2-ter, comma 1-bis, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dall'art. 9 decreto legge 08 ottobre 2021, n. 139, che prevede che il «trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano».

Letto l'art.13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 "Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC".

Letta e qui richiamata l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 7480 del 17 settembre 2021.

Letto e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, ove, per quanto qui di interesse, all'art.1 (*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*), prevede che, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quater, è inserito l'art. 9-quinquies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*), stabilendo che:

«1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2....

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al

comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo.....

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.....».

Letto e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, ove, per quanto qui di interesse, all'art.2 (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*), si prevede che, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-*quinquies*, è inserito l'art. 9-*sexies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli Uffici giudiziari*) prevedendosi che

«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su



richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

*5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la **magistratura ordinaria** nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.*

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo».

Ritenuta la necessità di individuare, in via provvisoria ed urgente, le iniziali misure organizzative per dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2,

DISPONE

il personale amministrativo e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche in base a contratti esterni presso questo ufficio, sono invitati a munirsi entro la data del 15 ottobre 2021 della certificazione verde COVID-19 anche, se del caso, effettuando il tampone periodico negli intervalli temporali indicati nella normativa di riferimento.

Le predette certificazioni, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, potranno anche essere



rimesse alla Segreteria Generale della Procura della Repubblica, ugualmente a mezzo P.E.O., entro la predetta data.

DISPONE

le seguenti modalità organizzative per regolamentare l'accesso al luogo di lavoro e la organizzazione delle verifiche, con decorrenza dal 15 ottobre p.v. e nelle premesse di cui sopra.

Modalità di accesso al luogo di lavoro

1. (art. 1, comma 1°) al personale amministrativo ed a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, ai fini dell'accesso presso il luogo dove svolgono attività lavorativa è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2°, d. l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
2. (art. 1, comma 6°) il personale amministrativo e coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
3. (art. 1, comma 7° ed 8°) l'accesso da parte del personale amministrativo e coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato al luogo di lavoro, in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della certificazione in argomento, dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa, stabilita in euro da 600,00 a 1500,00, irrogata dal Prefetto fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche

Le verifiche verranno effettuate, allo stato ed in attesa di ulteriori disposizioni, in conformità a quanto disposto nell'art. 1, comma 5°, del decreto in argomento, che rinvia alle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10°, decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e specificate nell'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, attuativo del sopra indicato decreto-legge.



La verifica delle certificazioni potrà, pertanto, essere realizzata, allo stato, e sino alle emanande modalità operative Presidenziali e/o Ministeriali, mediante l'utilizzo – anche senza necessità di connessione a internet – dell'App rilasciata dal Ministero della Salute "Verifica COVID-19", installata su un dispositivo mobile.

Detta applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale *Digital Green Certificate* (DGC) senza rendere visibili le informazioni e l'evento sanitario che hanno generato l'emissione del certificato e senza alcuna memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore:

- le certificazioni dovranno esser esibite, sin dal momento dell'accesso al luogo di lavoro, al soggetto incaricato dell'accertamento nei giorni che verranno specificati nel redigendo calendario articolato in modo da garantire la verifica su un campione particolarmente rappresentativo di personale e con tempistiche appropriate;
- la certificazione potrà esser esibita sia in formato cartaceo che digitale ed è rappresentata dal QR-code;
- tramite la scansione del codice, l'App mostra le informazioni utili (nome, cognome e data di nascita dell'interessato) comunicando la VALIDITA' o la NON VALIDITA' del certificato;
- l'incaricato all'accertamento cura la tenuta di un atto interno e riservato, compilato secondo la modulistica fornita, recante il solo elenco del personale sottoposto a campione alla verifica della esibizione della certificazione verde.

Soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione

Ai fini dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi da parte del personale amministrativo e di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso questo ufficio, vengono nominati ed incaricati, i Direttori Amministrativi, dott.ssa Maria Felicetta Crupi ed il dott. Vincenzo Cardamone, prevedendosi e stabilendo, sin d'ora, al fine di garantire prioritariamente controlli e verifiche al momento dell'accesso agli Uffici giudiziari, dunque per i controlli e le verifiche in sede di primo accesso ai varchi dei Palazzi di Giustizia, che gli stessi siano svolti dal Responsabile della Società di Vigilanza Privata *Cosmopol*, addetto alla vigilanza del Palazzo di Giustizia, secondo la turnazione prevista.

L'incarico in questione comporterà, in attesa di ulteriori linee guida e disposizioni ministeriali ed in conformità a quanto disposto dalla normativa sopra citata, l'assolvimento dei seguenti obblighi:



- La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 tramite esibizione cartacea o digitale, attraverso anche l'App rilasciata dal Ministero della Salute "Verifica COVID-19", installata su dispositivo mobile;
- La tenuta di un atto interno e riservato recante l'elenco del personale sottoposto alla verifica della certificazione verde;
- Le certificazioni dovranno essere esibite dal personale il 15/10/2021 o in caso di assenza nei giorni immediatamente successivi o comunque su richiesta del personale incaricato alla verifica;
- La certificazione verde Covid-19 può essere ottenuta anche dopo essere risultati negativi a tampone molecolare o antigenico rapido: in tali casi, il personale si recherà alla scadenza e comunque ogni 72 ore dal personale incaricato ai fini dell'esibizione del *Green Pass*;
- L'esercizio del potere disciplinare previsto nell'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della certificazione (art. 1, comma 7°) è, per il personale amministrativo, di iniziativa del Procuratore della Repubblica, in conformità alla normativa prevista dal codice disciplinare (artt. 60 e ss. D. Lgs. n. 165/2001 CCNL Funzionari Centrali) e di condotta (B.U.N. n. 7 del 15 aprile 2018);
- Il presente provvedimento non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, in conformità ai criteri definiti dal Ministero della Salute.

Per gli appartenenti alle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, l'incarico viene affidato a ciascuno dei Responsabili e nello specifico:

- Aliquota Carabinieri: Luogotenente Staglianò Massimiliano;
- Polizia di Stato: Sostituto Commissario Condoleo Antonio;
- Guardia di Finanza: M.llo Capo Sportelli Jessica (e, nel periodo di assenza, dal militare che ne fa le veci).

Esercizio del potere disciplinare

L'esercizio del potere disciplinare previsto nell'ipotesi di cui al punto 3 del presente provvedimento (accesso al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso o di esibizione su richiesta della certificazione, art. 1 comma 7) è, per il personale amministrativo, di iniziativa del Dirigente Amministrativo, in conformità alla normativa prevista nel codice disciplinare (artt. da 60 a 66 D.Lgs.n. 165/2001 CCNL Funzionari Centrali) e di condotta (B.U.n.7 del 15 aprile 2018).



Soggetti esenti

Il presente provvedimento non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica in conformità ai criteri definiti dal Ministero della salute.

Efficacia del presente provvedimento

Il presente provvedimento avrà efficacia dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, facendo salvo ogni integrazione e/o modifica che si ritenesse necessaria o anche solamente opportuna a seguito della diramazione di linee guida e circolari ovvero l'individuazione di diverse modalità di verifica che consentano, a regime, di velocizzare le operazioni.

DISPONE

comunicarsi il presente provvedimento, a cura della Segreteria:

- al Personale amministrativo di quest'Ufficio, ai Responsabili e al personale delle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria, per la scrupolosa osservanza;
- ai sigg. Magistrati dell'Ufficio, per opportuna informazione;

nonché, per opportuna conoscenza:

1. al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro;
2. al Sig. Presidente del Tribunale di Vibo Valentia;
3. al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia;
4. al Consiglio Superiore della Magistratura;
5. al Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione Giudiziaria;
6. al Responsabile dell'Istituto di Vigilanza Privata *Cosmopol*, addetto alla vigilanza del Palazzo di Giustizia;
7. al R.S.P.P. esterno ed interno;
8. al medico competente;
9. alle OO.SS. ed alle RSU.

Si dispone, infine, che il presente provvedimento sia inserito sul sito web dell'Ufficio nella sezione dedicata e nelle news.

Vibo Valentia, 12 ottobre 2021

Il Procuratore della Repubblica

Camilla Falvo